

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3835

DEL 28/08/2012

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” - Terza sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Piras Leonardo (CUAA: PRSLRD73E27I452Z).**

## Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna - Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”;
- PREMESSO** che il 22/06/2010 il Sig. Piras Leonardo ha presentato domanda di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 3137/2010 del 20/10/2010, veniva approvata la Graduatoria Unica Regionale delle domande ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle domande non ammissibili relative alla terza sottofase.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3835

DEL 28/08/2012

L'istanza del Sig. Piras Leonardo occupava una posizione utile in graduatoria ai fini del finanziamento;

**PREMESSO** che con nota prot. n. 5466 del 11/08/2011 il Servizio Territoriale del Sassarese richiedeva alla ditta i seguenti documenti: 1) ulteriore certificazione comprovante l'adesione all'Organizzazione di Produttori, al fine di verificare l'adeguatezza della certificazione rilasciata dal rappresentante legale del Consorzio Agriexport Sardegna; 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il grado di parentela intercorrente con il Sig. Piras Mario e, nel caso di parentela diretta entro il secondo grado, eventuale documentazione attestante il totale trasferimento dei terreni in proprietà.

La richiesta di integrazione documentale non veniva riscontrata dalla ditta;

**PREMESSO** che dalle verifiche effettuate dall'Ufficio istruttore era emerso quanto segue: **1)** l'insediamento era avvenuto in un'azienda derivante dal frazionamento per atto "tra vivi" di azienda preesistente in ambito familiare che, ai sensi del punto 6.3 del bando, è causa di esclusione. Infatti, il Sig. Piras Mario, proprietario e intestatario nell'ultimo triennio di alcuni mappali gestiti dal Sig. Piras Leonardo e parente diretto entro il secondo grado di quest'ultimo, aveva trasferito solo parte dei terreni in proprietà; **2)** la certificazione attestante l'adesione ad una Organizzazione di Produttori non poteva essere accolta in quanto la Cooperativa Agriexport Sardegna è stata riconosciuta OP dall'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-pastorale in data 27/05/2011, cioè successivamente alla data di presentazione della documentazione attestante l'avvenuto insediamento. Di conseguenza, il relativo punteggio richiesto in domanda non poteva essere confermato;

**PREMESSO** che con nota prot. n. 7913 del 07/11/2011, notificata il 09/11/2011, il Servizio Territoriale comunicava alla ditta l'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza di finanziamento per le motivazioni sopra riportate. Alla Ditta venivano

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3835

DEL 28/08/2012

concessi 10 giorni per la presentazione di osservazioni contrarie e/o documentazione;

**PREMESSO** che, con nota del 18/11/2011, la ditta Piras Leonardo riscontrava la comunicazione di cui sopra. Nella memoria difensiva rappresentava l'impossibilità di trasferire nel proprio fascicolo tutte le particelle catastali presenti nel fascicolo del padre Piras Mario in quanto parte dell'azienda di questi, comprensiva delle particelle contestate, era stata venduta con scrittura privata al Sig. Piras Giovannino in data 07/01/2005. Relativamente all'adesione alla O.P., il Sig. Piras Leonardo dichiarava di essere stato informato dal responsabile legale che *la Cooperativa Agriexport Sardegna aveva presentato domanda di riconoscimento al competente assessorato fin dal 28/12/2010, in data 17/02/2011 aveva modificato il proprio statuto con i vincoli posti per le O.P., si trovava in condizione di O.P. in "prericonoscimento" e otteneva il riconoscimento solo in data 27/05/2011.* Il Sig. Piras Leonardo ritenendo, quindi, di aver operato correttamente, chiedeva l'assegnazione del punteggio relativo all'adesione alla O.P. e il riconoscimento della situazione catastale dell'azienda ereditata dal padre, escludendo le particelle vendute dallo stesso con scrittura privata del 07/01/2005. A supporto di quanto dichiarato, la ditta allegava copia della scrittura privata di compravendita e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale della Cooperativa Agriexport Sardegna;

**PREMESSO** che il Servizio Territoriale non riteneva congrue le motivazioni addotte dalla ditta. Pertanto, con determinazione n. 1285 del 16/03/2012 disponeva il rigetto dell'istanza di finanziamento con la seguente motivazione: *il richiedente si è insediato in parte dei terreni di proprietà del proprio padre, il Sig. Piras Mario nato il 27/08/1937, il quale non ha provveduto a cedere tutti i terreni di proprietà gestiti nella propria azienda nel triennio precedente, pertanto si è in presenza di un frazionamento di azienda, che in base al punto 6.3 del bando è causa di esclusione. Il richiedente inoltre non ha prodotto documentazione*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3835

DEL 28/08/2012

*idonea comprovante l'adesione ad una O.P. alla data della presentazione della documentazione attestante l'avvenuto insediamento. Decurtando il relativo punteggio ed applicando la penalità prevista dal punto 9.1, lett. a del bando, vengono riconosciuti 39 punti, in una posizione non più utile per il finanziamento e pertanto la domanda di aiuto viene dichiarata decaduta;*

**PREMESSO** che in data 19/04/2012 la Ditta ha presentato ricorso gerarchico nel quale ribadisce quanto dichiarato nella suddetta memoria difensiva;

**VISTA** la relazione del Servizio Territoriale del Sassarese, pervenuta il 19/06/2012, nella quale viene precisato quanto segue: *nonostante la vendita di parte dell'azienda, come risulta dalla scrittura privata, risultano nell'ultimo triennio, altre particelle di proprietà del padre, Piras Mario, che non sono state trasferite nel fascicolo aziendale del figlio Piras Leonardo;*

**CONSIDERATO** che l'azienda in cui si è insediato il Sig. Piras Leonardo deriva da frazionamento per atto tra vivi, avvenuto nei tre anni precedenti la data di scadenza della domanda di aiuto, di un'azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti fino al secondo grado (padre del Ricorrente);

**VISTO** il punto 6.3.1 del bando di riferimento, ai sensi del quale: "non è ammesso l'insediamento in una azienda che deriva da frazionamento per atto "tra vivi", avvenuto nei tre anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di aiuto in un'azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti fino al 2° grado e di affini fino al 1° grado";

**EVIDENZIATO** che il "prericonoscimento" non è da intendersi come lo status in cui si trova una qualunque organizzazione di produttori nella fase che intercorre tra la richiesta e l'effettivo riconoscimento. Viceversa, ai sensi del Reg. CE n. 2200/96, il prericonoscimento delle organizzazioni dei produttori del settore ortofrutta corrisponde ad un periodo transitorio, della durata massima di cinque anni, concesso ai gruppi di produttori nuovi, o non riconosciuti a norma

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3835

DEL 28/08/2012

dei regolamenti precedenti, per conformarsi ai requisiti richiesti ai fini del riconoscimento. A tal fine, essi devono presentare un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il termine di cinque anni ed equivale ad un prericonoscimento;

**CONSIDERATO** che la Cooperativa Agriexport Sardegna non opera nel comparto ortofrutta e, pertanto, non è applicabile ad essa il richiamato disposto del Reg. CE n. 2200/96 in ordine alla fase di prericonoscimento;

**CONSIDERATO** che la Ditta ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a comprovare l'adesione ad una Organizzazione di Produttori. Infatti, al momento della presentazione della documentazione attestante l'avvenuto l'insediamento, la Cooperativa Agriexport Sardegna non aveva ancora ottenuto il riconoscimento dall'Assessorato competente e, per quanto sopra esplicitato, non era in possesso dello status di O.P. in prericonoscimento;

**RITENUTE** per quanto sopra non congrue le motivazioni adottate nel ricorso;

**VISTO** il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 5980 del 10/08/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

## DETERMINA

**ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Piras Leonardo (CUAA PRSLRD73E27I452Z);

**ART.2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Sassarese affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della

# Argea

Agenzia regionale  
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3835

DEL 28/08/2012

Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

### **ART. 3**

di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it).

**Il Direttore Generale**

Marcello Giovanni Onorato